

Avv. Luisa Pelliccia
Corso Umberto I, 474
80013 Casalnuovo di Napoli
Tel./fax. 081/8423052
luisapelliccia@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI NAPOLI

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ex art. 9 comma III bis L. 3/2012

allegata alla proposta di PIANO DEL CONSUMATORE

Sig.ra Palumbo Maria

Con provvedimento reso dal Tribunale di Napoli in data 23.5.2019 (all.1) nella procedura recante n. R.G. 3735/2019 promossa dalla sig.ra Palumbo Maria, la scrivente - avv. Luisa Pelliccia (C.F.: PLLLSU70C59F839B pec: luisapelliccia@avvocatinapoli.legalmail.it) - è stata nominata quale professionista incaricato di svolgere le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento.

La sig.ra Palumbo Maria ha predisposto, con l'ausilio del sottoscritto gestore, la proposta di piano di consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, esaminata con la seguente relazione.

Riguardo alla nomina a gestore della crisi, la scrivente attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. n. 267/1942 e di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2399 c.c.;
- di non essere legata alla debitrice ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere legata alla debitrice da rapporti di parentela o affinità ovvero da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

La sig.ra **Palumbo Maria**, nata a ----- il ----- (C.F.: -----
-----) residente ad alla via -----, svolge attività
lavorativa alle dipendenze del MIUR, quale insegnante di scuola primaria.

Dal certificato anagrafico prodotto (all. 2) si evince che il nucleo familiare è
composto, oltre che essa proponente, dalla figlia ----- (nata a -----
il ----- (C.F. -----), disoccupata, che non risulta percettore di
reddito, di rendite o di qualsivoglia entrata.

In data 14.1.1989 (all.3) la ricorrente aveva contratto matrimonio con il sig. -----
----- (nato a ----- il ----- - C.F.: -----), il quale
aveva abbandonato il tetto coniugale sin dal 2008 dando luogo ad una separazione di
fatto, sfociata poi nella separazione giudiziale definita con sentenza n. 3158/2013
resa dal Tribunale di Napoli in data 8.3.2013 (all.4).

Il nucleo familiare, costituito dalla sig.ra Palumbo e dalla figlia, vive in un
appartamento ad ----- condotto in locazione in forza di contratto
stipulato in data 19.10.2020 al canone mensile di € 600,00 (all. 5).

Ammissibilità della proposta di piano

Ricorrono nel caso di specie i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7 della
legge 3/2012 in quanto la proponente:

- può essere qualificata “consumatore” in quanto persona fisica che ha assunto
obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o
imprenditoriale eventualmente svolta;
- versa in una situazione di sovraindebitamento ossia di perdurante squilibrio
tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi
fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie
obbligazioni;
- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla
legge n. 3/2012;

- non ha utilizzato nel quinquennio anteriore una delle procedure disciplinate dalla legge 3/2012;
- non ha subito per cause alla stessa non imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero di revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

Si precisa che in data 1.4.2019 la ricorrente, con l'ausilio del gestore, dott.ssa -----, presentava proposta di piano del consumatore, dichiarata inammissibile con provvedimento reso dal Tribunale di Napoli in data 23.4.2019 RG 9/2019 (all. 6).

A tal proposito la Suprema Corte (ordinanza n. 30534/2018) ha precisato che la normativa vigente (ossia articoli 7 e 11 L. 3/2012) prevede il divieto di riproposizione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento solo nel caso in cui il debitore abbia già beneficiato, nel quinquennio anteriore, degli effetti riconducibili a tali procedure. Invece quando – come nel caso di specie – sia stata pronunciata la inammissibilità della domanda, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla normativa richiamata.

La precedente pronuncia di inammissibilità della proposta è stata fondata:

- sulla mancata enunciazione nel piano e nella relazione dell'OCC della differente composizione dei crediti (privilegiati e chirografari) ai quali è stata offerta la medesima percentuale di soddisfacimento;
- sulla carenza documentale in ordine all'assenza di beni in capo alla proponente;
- sulla mancata attivazione da parte della proponente, nei confronti del coniuge separato, di qualsivoglia iniziativa tesa al recupero delle somme derivanti dall'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia.

Siffatte criticità sono state eliminate nella redazione del presente piano laddove:

- è stata correttamente indicata la differente composizione del ceto creditorio, con indicazione della diversa percentuale di soddisfacimento del credito;

- è stata allegata la documentazione attestante la mancanza di beni;

- infine si è appurato che la mancata attivazione della procedura di recupero giudiziale delle somme nei confronti del coniuge separato trova giustificazione nell'assenza di beni aggredibili in capo ad esso obbligato, il quale è risultato nullatenente. Invero, dagli accertamenti eseguiti è emerso che il sig.-----

- non svolge alcuna attività lavorativa e non è titolare di alcun bene immobile (all.7). A tal uopo la sig.ra Palumbo ha prodotto attestazione ISEE del coniuge (all.8), attualmente residente in ----- e convivente con tale sig.ra --

----- la quale risulta proprietaria in via esclusiva dell'appartamento in ----- (all.9) adibito a residenza.

DEBITORIA COMPLESSIVA:

La debitoria complessiva in capo alla proponente è così costituita:

1) MONETA SPA – ora MB Credit Solutions

Il credito vantato dalla cessionaria MB Credit Solutions (all. 10) è pari a complessivi € 627,52 e deriva da un residuo finanziamento concesso dalla Moneta spa alla sig.ra Palumbo in data 4.11.2010 di complessivi € 7.000,00 da rimborsare in 48 mesi.

2) IBL Banca

La IBL Banca vanta due distinte posizioni creditorie (all.11).

2.1 . - La prima si fonda sul contratto di mutuo (n. 683590) stipulato in data 14.7.2016 per € 38.400,00 rimborsabile con mandato a pagare su stipendi il cui piano di ammortamento si compone di n. 120 rate mensili di € 320,00 ciascuna. In data 17.12.2020 la IBL ha precisato il proprio credito in complessivi € 22.193,32 a cui occorre detrarre le trattenute operate dalla data della precisazione del credito a tutt'oggi, per cui attualmente il credito complessivo è pari ad € 19.633,32.

2.2 La seconda posizione creditoria si fonda sul contratto di mutuo (n. 389591) stipulato in data 20.11.2017 per € 38.280,00 rimborsabile con cessione pro solvendo di quote dello stipendio, il cui piano di ammortamento si compone di n. 120 rate mensili di € 319,00 ciascuna. In data 17.12.2020 la IBL ha precisato il proprio credito in complessivi € 28.072,00 a cui occorre detrarre le cessioni di quinto operate dalla data in cui è stata resa la precisazione a tutt'oggi, per cui attualmente il credito complessivo è pari ad € 25.520,00.

La IBL ad oggi non ha precisato se ha ceduto i crediti in questione alla Marzio Finance srl (come sembrerebbe emergere dalle risultanze della Centrale Rischi).

3) Sig.ra Buono Anna

Il debito nei confronti della sig.ra Buono Anna, derivante dall'omesso versamento di canoni di locazione dovuti in forza del provvedimento di ingiunzione di pagamento reso dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia il 23.11.2018, per la complessiva somma di € 3.000,00 oltre spese liquidate in € 450,00 per compensi ed accessori di legge.

Il creditore in questione ha precisato il proprio credito (comprensivo di interessi e spese) in complessivi € 3.881,85 (all. 12).

Sebbene l'ammontare del credito così come precisato sia stato contestato dalla proponente - che ha esibito copia della contabile di bonifico (all. 12 bis) per complessivi € 3.000,00 versati alla sig.ra Buono (per conto della debitrice) dalla -----
----- – l'importo precisato dalla sig.ra Buono è stato comunque integralmente previsto nel piano.

4) Avv. Gianpaolo Buono

Il credito dell'avv. Gianpaolo Buono, difensore della sig.ra Buono Anna nel procedimento di convalida di sfratto per morosità, si fonda sul provvedimento di convalida reso dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia del 23.11.2018 con cui è stata liquidata in suo favore la somma di € 850,00 per compensi, € 76,00 per spese oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. E' stato precisato in complessivi € 1.316,25 (all.12).

Agenzia Entrate-Riscossione

Il credito vantato dall'Agenzia Entrate-Riscossione è pari a complessivi € 1.334,52 (all. 13) e si fonda su n. 2 cartelle esattoriali:

- 1) Cartella n. 07120180008175322 notificata il 9.6.2018 per € 75,60 (derivante dall'omesso versamento dell'imposta di registro);
- 2) Cartella n. 07120120014980709 notificata il 22.3.2014 di € 1.258,92 (derivante da omesso versamento IRPEF anno 2007)

Situazione patrimoniale – assenza beni di proprietà

La proponente e la figlia non dispongono di beni immobili ovvero di beni mobili registrati, come risulta dagli accertamenti compiuti presso la Conservatoria dei RR. II. (cfr. all. 14) su scala nazionale e presso il PRA (all. 15).

Il conto corrente n. ----- acceso presso Intesa Sanpaolo filiale di ----- è utilizzato esclusivamente per la domiciliazione dello stipendio (all. 16).

VERIFICA CONGRUITA' SPESE SOSTENTAMENTO

Nella proposta di piano la proponente ha dichiarato che il nucleo familiare può contare su un'unica entrata mensile, costituita dalla sua retribuzione di insegnante di scuola primaria (all. 17, 18 e 19).

A fronte di siffatta entrata mensile, la proponente ha dichiarato di sostenere mensilmente la spesa di € 1.450,00 per il sostentamento del nucleo familiare, come da elencazione riepilogativa contenuta nel piano.

Tenuto conto dell'entità del canone di locazione e delle utenze mensili (all. 20), la somma indicata per il sostentamento può ritenersi congrua.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Si riportano sinteticamente le vicende salienti che hanno generato la attuale situazione di sovraindebitamento, così come dichiarate dalla ricorrente.

Nell'anno 2008 la ricorrente si separava di fatto dal coniuge, con cui la stessa aveva contratto matrimonio il 14.1.1989, come da accluso certificato.

Stante l'assenza di qualsivoglia contribuzione ai bisogni della famiglia da parte del coniuge, allontanatosi dal tetto coniugale, la ricorrente aveva fatto ricorso ad un prestito di € 6.250,00 con la società Moneta Spa (facente capo al Banco di Napoli) per far fronte alle esigenze di vita quotidiana.

Col passare del tempo, la situazione economica della proponente si aggravava a seguito del concatenarsi di una pluralità di eventi.

In primo luogo, la necessità di dover far fronte ai costi necessari ai diversi traslochi dalle abitazioni condotte in locazione e alle spese giudiziali dei contenziosi con i relativi proprietari.

Inoltre, la proponente ha dovuto affrontare le spese per gli studi universitari della figlia convivente che ha frequentato dapprima l'Istituto Suor Orsola Benincasa e di seguito la specializzazione presso l'Istituto Orientale di Napoli

In ultimo, il dover affrontare le spese di giudizio per la causa di separazione giudiziale dal coniuge, definita con sentenza resa in data 8 marzo 2013, con cui il Tribunale di Napoli aveva posto a carico del coniuge, signor -----, il mantenimento della loro figlia quantificando in € 700,00 il relativo assegno di mantenimento, oltre spese straordinarie. A tale riguardo la proponente ha dichiarato che il coniuge, sebbene diffidato, si è sempre sottratto al pagamento dell'assegno di mantenimento e che qualsivoglia attività di recupero giudiziale non avrebbe sortito

alcun effetto stante l'assenza di beni aggredibili in capo all'obbligato, risultato nullatenente.

In data 3 ottobre 2016 la signora Palumbo chiedeva un finanziamento alla IBL Banca (n. 683590) nella forma di delegazione di pagamento sulla retribuzione per estinguere debiti pregressi. Tale finanziamento è ancora in corso e viene pagato mensilmente con trattenuta in busta paga.

Nell'anno 2017 la sig.ra Palumbo otteneva un nuovo finanziamento dalla IBL Banca (n. 389591) nella forma di cessione del quinto dello stipendio, anch'esso tuttora in corso e pagato con trattenuta in busta paga.

Ulteriore debito scaturisce dalla procedura di convalida di sfratto dalla casa di abitazione in ----- con relativa ingiunzione di pagamento canoni, conclusasi con ordinanza di rilascio resa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in data 23 novembre 2018 e acclusa ingiunzione di pagamento.

Dalla disamina delle infauste vicissitudini dell'istante, che hanno caratterizzato gli anni dal 2009 ad oggi, si può desumere che la sig.ra Palumbo ha dovuto accedere alle forme di finanziamento allo scopo di tentare di ripianare la sua situazione debitoria generatasi anche a causa del mancato versamento da parte del coniuge dell'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale nella sentenza di separazione.

A tal proposito va considerato che il mancato introito dell'assegno di mantenimento a carico del coniuge, stabilito in € 700,00 mensili, contribuisce in maniera rilevante a generare una situazione di difficoltà della sig.ra Palumbo, la quale deve sopperire al mantenimento della figlia in misura integrale.

Come è noto, il novellato art. 7, comma 2, lettera d) ter ha introdotto un *favor* legislativo per l'accesso al piano del consumatore prevedendo la inammissibilità della proposta allorquando il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Ebbene, l'esame delle vicende che hanno determinato il sovraindebitamento non ha fatto emergere situazioni soggettive di colpa grave, mala fede o frode, ostative al riconoscimento del requisito di meritevolezza in capo alla odierna proponente la quale non ha posto in essere comportamenti gravemente colposi, improvvidi o rovinosi, non avendo contratto debiti per esigenze voluttuarie ma unicamente per far fronte alle esigenze primarie del suo nucleo familiare, in assenza di qualsivoglia contribuzione del proprio coniuge che si è sempre sottratto all'obbligo di mantenimento della propria figlia. Non sono emersi, altresì, atti in frode ai creditori.

B) ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

La ragione dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni va ricercata nella sproporzione tra la risorsa finanziaria disponibile (costituita unicamente dallo stipendio) le spese necessarie al sostentamento (in aggiunta al canone di locazione mensile per l'abitazione) e le trattenute mensili sullo stipendio.

Entrate € 1.800,00

fabbisogno € 1.450,00

reddito disponibile € 350,00

rata IBL € 320,00

Rata IBL € 319,00

squilibrio – € 289,00

VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO

La principale esposizione debitoria è quella esistente nei confronti del creditore IBL che, come già esposto, ha concesso credito alla proponente in forza di due distinti finanziamenti concessi a distanza di un anno l'uno dall'altro:

- contratto di mutuo (n. 683590) stipulato in data 14.7.2016 per € 38.400,00 rimborsabile con mandato a pagare su stipendi il cui piano di ammortamento si compone di n. 120 rate mensili di € 320,00 ciascuna.
- contratto di mutuo (n. 389591) stipulato in data 20.11.2017 per € 38.280,00 rimborsabile con cessione pro solvendo di quote dello stipendio, il cui piano di ammortamento si compone di n. 120 rate mensili di € 319,00 ciascuna.

Ebbene, il finanziatore IBL ad oggi non ha fornito prova di aver condotto un'adeguata istruttoria, ai fini della erogazione del credito, in merito alla capacità reddituale della contraente. Può sostenersi che il soggetto in questione non abbia debitamente valutato (quantomeno all'atto della concessione del secondo prestito) l'incidenza di fattori idonei a ridurre la capacità del consumatore di adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento, considerando anche potenziali futuri scenari negativi. Inoltre, nel caso di specie non appare adeguatamente valutato ad opera del finanziatore l'ulteriore impegno di pagamento già assunto da essa sig.ra Palumbo con delegazione di pagamento sullo stipendio nella misura di € 320,00 mensili da corrispondere in 10 anni, contratto proprio con il medesimo istituto finanziatore appena un anno prima.

C) RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Al fine di documentare l'andamento dei pagamenti e la solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni sono stati esaminati, anzitutto, i dati registrati alla centrale rischi dagli intermediari finanziari.

La lettura del documento rilasciato dalla Banca d'Italia (all. 21) conferma l'indebitamento esistente per effetto dei due finanziamenti concessi da IBL spa (poi ceduti alla cessionaria Marzio Finance srl, ma la cui cessione non è stata dichiarata dalla IBL in sede di precisazione del credito) e del residuo debito nei confronti dell'istituto Sanpaolo ceduto alla MB Solution.

Dal documento della centrale rischi si evince che la proponente sta onorando mensilmente solo i due debiti contratti con la IBL, in forza delle trattenute operate sullo stipendio.

Dagli accertamenti eseguiti non risultano, inoltre, segnalazioni ad opera della CRIF (all. 22), né del Consorzio Tutela del Credito – C.T.C. (all. 23).

D) INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalla documentazione prodotta dal proponente, dalle dichiarazioni rese e dagli accertamenti eseguiti dal gestore presso l'Agenzia del Territorio (su scala nazionale, all.14) non risultano compiuti nell'ultimo quinquennio, atti dispositivi di beni, ovvero impugnati dai creditori (cfr., verbale di dichiarazioni, all. 24)

E) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE A CORREDO DELLA PROPOSTA NONCHE' SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La documentazione prodotta dalla proponente ha permesso di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della stessa.

La documentazione in questione appare, inoltre, attendibile avendo trovato riscontro negli accertamenti eseguiti dallo scrivente gestore.

La proposta formulata dalla debitrice prevede il versamento di una rata mensile di € 350,00 per una durata del piano di quasi sei anni (70 mesi).

L'importo della rata appare pienamente sostenibile incidendo sul reddito complessivo del nucleo familiare all'incirca nella misura del 20%, tenendo conto dell'entità dello stipendio e dell'ammontare delle spese medie mensili.

L'importo complessivo che il debitore propone di pagare è pari ad € 24.428,44 di cui:

- Crediti prededucibili (gestore): 100%;
- Crediti privilegiati: 100%
- Crediti chirografari: 40%

mediante il seguente piano rateale:

- Gestore (compenso lordo e rimborso spese): € 2.702,64 mediante n. 7 rate da 350,00 e ottava rata da € 252,74;

- Agenzia Entrate Riscossione: rata ottava di € 97,26, rate 9, 10 e 11 di € 350,00 cadauna e rata dodicesima di € 187,26;
- Creditori chirografari, il cui pagamento comincerà a decorrere dalla dodicesima rata (pari ad € 162,74), proseguirà con le successive 57 rate (dalla 13 alla 69) di € 350,00 ed infine con l'ultima rata da € 278,84.

La rata mensile prevista in favore dei creditori chirografari sarà ripartita rispetto all'entità dei loro crediti nelle percentuali di seguito indicate:

- 1,2309492% al creditore MB Credit Solution;
- 50,059878% al creditore IBL (per prestito n. 389591)
- 38,512612% al creditore IBL (per prestito n. 683590);
- 7,6146135% alla sig.ra Buono Anna
- 2,581948% all'avv. Gianpaolo Buono,

come da piano rateale allegato (doc. 26).

La proposta appare conveniente rispetto all'**alternativa liquidatoria**, sebbene il riferimento a tale valutazione sia stato eliminato con gli emendamenti di riforma della legge sul sovraindebitamento.

Si evidenzia, al riguardo, che nel caso di specie non appare configurabile un'alternativa liquidatoria in senso stretto in quanto la debitrice dispone unicamente del reddito da lavoro dipendente.

In siffatta situazione, caratterizzata da insussistenza di beni liquidabili, l'alternativa liquidatoria potrebbe assimilarsi alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi esercitabile dai creditori avente ad oggetto il pignoramento dello stipendio, con l'aggravio delle spese giudiziali da sostenere per le varie fasi del giudizio.

Ebbene, tenendo conto del limite di pignorabilità dello stipendio, fissato dall'art. 545 c.p.c., vi è da ritenere che - in caso di mancata omologazione del piano proposto - l'unica possibilità per i creditori di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese è rappresentata dall'attivazione della procedura esecutiva mobiliare presso il datore di lavoro e, una volta conseguita l'ordinanza di assegnazione, ciascuno dei creditori dovrebbe attendere il pieno soddisfacimento del credito azionato precedentemente, al fine di poter iniziare ad incassare le somme trattenute dallo stipendio.

GIUDIZIO FINALE SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO

In ultimo, il Gestore ha esaminato la fattibilità giuridica del piano in relazione alla durata dello stesso, alla percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio ed alla possibilità del pagamento rateale dei creditori privilegiati.

Sotto il profilo temporale, va premesso anzitutto che il legislatore non ha previsto un limite massimo di durata del piano.

Nel caso di specie la previsione di durata di sei anni non appare afflittiva delle ragioni dei creditori rapportata alla maggiore durata della riscossione coattiva a seguito di pignoramento dello stipendio.

ATTESTAZIONE

Alla luce di tutto quanto rappresentato, la scrivente esamina:

- la documentazione prodotta dal proponente e quella ulteriormente acquisita;
- la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- l'epoca di insorgenza, l'entità, la natura e la qualificazione dei singoli debiti;
- il contenuto del piano predisposto dal debitore

ATTESTA

la fattibilità del piano e la convenienza di esso per il ceto creditorio.

Pertanto, il piano e la presente relazione particolareggiata vengono sottoposte alla valutazione del Tribunale con espressa richiesta di sospensione delle trattenute mensili applicate sulla retribuzione in forma di delegazione di pagamento e di cessione del quinto in favore del creditore IBL.

In ultimo la scrivente attesta che il proprio compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui al D.M. n. 202/2014 ed è pari ad € 2.702,74 (al lordo delle spese vive documentate e degli accessori di legge) ed è stato accettato dalla proponente.

Con ossequio

Napoli, 4.8.2021

Il professionista incaricato con funzioni di O.C.C.

avv. Luisa Pelliccia